



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 22**

**OGGETTO:** *TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024*

*L'anno duemilaventiquattro addì venticinque del mese di giugno alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:*

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
2.	ROMEO Enzo	Consigliere	X	
3.	BARBIERI Silvia Maria Paola	Consigliere	X	
4.	SARA Diletta	Consigliere	X	
5.	ABADA Alessio	Consigliere	X	
6.	DEFEUDIS Caterina	Consigliere	X	
7.	DE CARLO Carmelo	Consigliere	X	
8.	BORLA Patrizia	Consigliere		X
9.	CELLETTI Claudia	Consigliere		X
10.	FASSINO Davide	Consigliere	X	
11.	MINO' Giovanni	Consigliere	X	
12.	RICCIARDI Giancarlo	Consigliere	X	
13.	COLAMESTA Stefano	Consigliere		X
14.	PENSATO Patrizia	Consigliere	X	
15.	GRASSO Claudio	Consigliere	X	
16.	TRUCCERO Stefano	Consigliere	X	
17.	ZAMBAIA Sara	Consigliere	X	

*Assume la presidenza Arch. ROMEO Enzo .*

*Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Dott.ssa DI RAIMONDO GIUSEPPA*

*Sono altresì presenti gli Assessori Riccardo Gentile, Lucianella Presta, Luigi Piccolo e Francesco Tauriello.*

*Il Presidente Arch. ROMEO Enzo , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.*

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pianeza è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (C.A.D.O.S.), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio (o dai soggetti gestori del servizio), ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 2.990.055,00.

Preso atto della delibera DEL CADOS n° 7 del 23 aprile 2024 avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO PIANI ECONOMICI FINANZIARI 2022-2025 METODO TARIFFARIO RIFIUTI MTR2 ARERA – APPROVAZIONE PEF COMUNI CONSORZIATI – DIE"

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. n. 26 del 30/07/2021;

Visti l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti così come approvato dal CADOS ed approvato in questa stessa seduta consiliare, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario è sottratto il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*

*b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

*c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*

*d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

dando atto che tali importi sono stati riportati nel piano finanziario approvato.

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con *D.P.R. 158/1999* e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra citato provvedimento;
- che nell'anno 2024 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito

della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

Rilevato che:

- le tariffe sono state determinate sulla base dei dati individuati nel piano approvato e le stesse sono state determinate utilizzando, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della distribuzione delle superfici degli immobili) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli*

*adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull’importo del tributo, nella misura del 5% (Decreto del Sindaco metropolitano/Consigliere Delegato n. 281 del 6 ottobre 2023)
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Ritenuto di approvare per il 2024 le tariffe, e i collegati coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di produzione rifiuti elencate nell’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità.

Dato atto, in materia di agevolazioni per le utenze domestiche con riferimento all'ISEE di cui all'art. 24 del Regolamento TARI così come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2021, di confermare quelle già approvate per l'anno 2023.

Rilevato che, così come previsto dall'art. 1 comma 836 e seguenti della L. n.160/2019, introduttiva del canone unico patrimoniale, il canone dovuto per le occupazioni in aree mercatali è inclusivo della TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continua ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale TARI.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio finanziario e riportato in calce alla presente.

### **Si propone che il Consiglio**

#### **DELIBERI**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe e i collegati coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di produzione rifiuti della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 5%
  - ✓ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 5) Di stabilire il valore ISEE in euro 8.000 quale soglia massima per l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 24 del regolamento della Tassa Rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2021.
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

\*\*\* \*\*

*Il Presidente invita i Capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.*

*Consigliere Ricciardi: favorevole.*

*Consigliere Truccero: astensione.*

*Consigliere Zamabaia: astensione.*

*Consigliere Minò: astensione.*

*Consigliere Fassino: astensione.*

*Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il voto*  
*Votanti: 14 (Consiglieri di maggioranza)*  
*Favorevoli: 8*  
*Astenuti: 6 (Zambaia, Grasso, Truccero, Minò, Barbieri e Fassino).*  
*Immediata eseguibilità*  
*Votanti: 14*  
*Favorevoli: 8 (Consiglieri di maggioranza)*  
*Astenuti: 6 (Zambaia, Grasso, Truccero, Minò, Barbieri e Fassino).*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 15/07/2015.

Acquisito in data 13/06/2024 il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n°	Votanti n°	Voti Favorevoli n°	Voti Contrari n°	Astenuti n°
14	8	8 (Consiglieri di maggioranza)	0	6 (Zambaia, Grasso, Truccero, Minò, Barbieri e Fassino)

## **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024”, come sopra trascritta.

\*\*\*\*\*

Successivamente, il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli (Consiglieri di maggioranza) e n. 6 astenuti (Zambaia, Grasso, Truccero, Minò, Barbieri e Fassino), dichiara la presente deliberazione (n° 22 del 25/06/2024) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE  
Arch. ROMEO Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa DI RAIMONDO GIUSEPPA

## Tariffe della Tariffa sui rifiuti Anno 2024

### Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	0,94	€ 0,71694	€ 1,50	€ 160,36128
1	0,80	€ 0,61016	€ 0,70	€ 74,83526
2	0,94	€ 0,71694	€ 1,50	€ 160,36128
3	1,05	€ 0,80084	€ 2,00	€ 213,81504
4	1,14	€ 0,86948	€ 2,40	€ 256,57805
5	1,23	€ 0,93812	€ 2,90	€ 310,03181
6 o più	1,30	€ 0,99151	€ 3,40	€ 363,48557

### Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40	€ 0,31232	3,30	€ 1,36462
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43	€ 0,33574	2,87	€ 1,1868
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60	€ 0,46848	4,40	€ 1,81949
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	€ 0,59341	6,40	€ 2,64653
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	€ 0,39821	3,47	€ 1,43491
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,20	€ 0,93696	8,60	€ 3,55627
8	ALBERGHI, SENZA RISTORANTE	0,95	€ 0,74176	7,76	€ 3,20892
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,25	€ 0,976	9,15	€ 3,78371
10	OSPEDALI	1,29	€ 1,00723	9,50	€ 3,92844
11	UFFICI, AGENZIE	1,19	€ 0,92915	8,79	€ 3,63484
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,61	€ 0,47629	5,03	€ 2,08001
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	€ 0,77299	8,15	€ 3,37019
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80	€ 1,40544	11,10	€ 4,59007
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,83	€ 0,64806	5,70	€ 2,35706
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO	1,48	€ 1,15558	8,95	€ 3,701

	BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE, ESTETISTA				
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO,FAB BRO,ELETTICISTA	1,03	€ 0,80422	6,79	€ 2,8078
19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1,41	€ 1,10093	9,80	€ 4,0525
20	ATTIVITA'INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,92	€ 0,71834	6,25	€ 2,5845
21	ATTIVITA'ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	€ 0,85107	7,65	€ 3,16343
22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	3,92	€ 3,06074	24,25	€ 10,02786
23	MENSE,BIRRERIE,HAMBURGERIE	3,24	€ 2,52979	20,89	€ 8,63843
24	BAR,CAFFE',PASTICCERIE	3,96	€ 3,09197	18,10	€ 7,48471
25	SUPERMERCATO,PANE E PASTE,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI,GENERI ALIMENTARI	2,76	€ 2,15501	18,75	€ 7,7535
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61	€ 2,03789	17,20	€ 7,11254
27	ORTOFRUTTA,PESCHERIA,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	9,30	€ 7,26144	29,38	€ 12,14922
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
30	DISCOTECHES,NIGHT CLUB	1,04	€ 0,81203	8,56	€ 3,53973
31	STUDI PROFESSIONALI	0,61	€ 0,47629	5,03	€ 2,08001

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.